

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 28 del 19/07/2013

Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il _____ PROT. N. _____

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE (o suo delegato)

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 per decorrenza del termine.

Seravezza, _____

IL DIRETTORE (o suo delegato)

OGGETTO: Avvio del processo di formazione del Piano per il Parco - Stralcio "Attività estrattive"

L'anno duemilatredici, addì diciannove del mese di luglio, alle ore 16,30, presso la sede degli uffici di Massa, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 1 febbraio 2013, n° 1.

Presiede il Sig. **ALBERTO PUTAMORSI** nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2013, n° 13.

Sono presenti componenti n. 10 assenti n.3:

(A = assente; P = presente)

Bruno	BATTINI	A
Riccarda Maria	BEZZI	P
Lorenzo	BORGHESI	P
Armando	DELLA PINA	P
Massimo	FORNARI	P
Barbara	LIPPI	A
Sauro	MATTEI	P
Corrado	PANESI	P
Gabriella	PEDRESCHI	A
Alberto	PUTAMORSI	P
Matilde	RAGGHIANI	P
Mario	TONACCI	P
Vittorio	TORRE	P

Responsabile del procedimento amministrativo:

Raffaello PUCCINI

Partecipa il Direttore dell'Ente

Antonio BARTELLETTI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che:

- Il 28 giugno 1996, con deliberazione n. 280, il Consiglio di gestione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane affidava l'incarico esterno per la redazione del Piano per il Parco delle Alpi Apuane.
- Il 23 luglio 2002, con deliberazione n. 27, il Consiglio direttivo dell'Ente Parco approvava la *Proposta definitiva di Piano*.
- Relativamente alla materia delle attività estrattive la proposta di piano era composta da Relazione illustrativa, Norme Tecniche di Attuazione e cartografia a scala 1/25.000 e 1/10.000.
- Con L.R. 18 dicembre 2006, n. 63, veniva stabilito che il Piano per il Parco poteva essere approvato per stralci: *"... Il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l'aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere..."*
- Il 29 gennaio 2007, con deliberazione n. 1, il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 18 dicembre 2006, n. 63, stabiliva di procedere alla approvazione del Piano per il Parco per fasi successive, stralciando la materia riguardante le attività estrattive.
- Il 29 novembre 2007, con deliberazione n. 46, il Consiglio direttivo dell'Ente Parco adottava il Piano per il Parco ad eccezione dello stralcio relativo alle attività estrattive.

CONSIDERATO che a far data dalla deliberazione di Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 46 del 2007, il Piano per il Parco e il suo Stralcio relativo alle attività estrattive hanno intrapreso percorsi separati;

CONSIDERATO altresì che il percorso del Piano Stralcio "Attività estrattive" è fermo al 2002, al momento della approvazione della proposta di piano;

ATTESO che la L.R. 18 dicembre 2006, n. 63, prevede che il procedimento di approvazione degli stralci successivi del Piano per il Parco si concluda entro e non oltre il 365° giorno dall'approvazione del piano medesimo;

RITENUTO di avviare nuovamente il processo di formazione del *Piano per il Parco, Stralcio "Attività estrattive"*, nelle more dell'approvazione definitiva del *Piano per il Parco*, individuando il programma per la sua realizzazione nonché le figure incaricate della sua formazione e redazione;

RITENUTO opportuno attivare percorsi partecipativi - oltre le forme di comunicazione e informazione previste dalle leggi regionali n. 1/2005 e n. 10/2010 - da attuarsi per rafforzare la capacità di definizione ed elaborazione della proposta di piano, quale percorso di coinvolgimento democratico decisionale di tutti i soggetti portatori di interessi;

VISTA la documentazione relativa al *Piano per il Parco, Allegato "Attività estrattive"* del 2002, approvata con deliberazione di Consiglio direttivo n. 27 del 23 luglio 2002, composta da:

- Relazione illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborati grafici: A.T.R., Bacini e Comparti, scala 1/50.000; Z.C.C. e A.R.P.A., scala 1/25.000; Parco Archeologico e materiali storici, scala 1/25.000; Stralci d'approfondimento relativi alla perimetrazione di Z.C.C. e A.R.P.A.;

II Direttore o suo delegato

VISTO il documento denominato “*La pianificazione delle attività di cava nel Parco: lo stato dell’arte e le questioni aperte*” elaborato dal Direttore del Parco nel febbraio 2010, che rappresenta un indispensabile strumento di collegamento tra il lavoro effettuato durante la predisposizione dell’Allegato “Attività estrattive” del 2002 e il lavoro necessario per redigere il nuovo piano;

VISTA la *Relazione programmatica per l’avvio della formazione del Piano per il Parco – Stralcio “Attività estrattive”*, elaborata dalla U.O.C. Pianificazione territoriale che in sintesi presenta i seguenti contenuti:

- Il quadro normativo di riferimento;
- Il P.R.A.E.R., Piano Regionale delle Attività Estrattive e di riutilizzo dei Residui recuperabili;
- Il Piano per il Parco, Allegato “Attività estrattive” del 2002;
- Le questioni aperte;
- Strategie e obiettivi del redigendo Piano per il Parco – Stralcio “Attività estrattive”;
- Direttive per la formazione del Piano per il Parco – Stralcio “Attività estrattive”;
- Il quadro conoscitivo: lo stato delle conoscenze e le implementazioni;
- La comunicazione e la partecipazione;
- L’individuazione delle strutture tecniche competenti;
- Le fasi per la formazione, adozione e approvazione del piano;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e tutti favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto della *Relazione programmatica per l’avvio della formazione del Piano per il Parco – Stralcio “Attività estrattive”*, elaborata dalla U.O.C. Pianificazione territoriale ed allegata al presente atto;
2. di avviare il processo di formazione del *Piano per il Parco – Stralcio “Attività estrattive”*, individuando preliminarmente le figure incaricate della sua formazione e redazione, come sotto indicate;
3. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (art. 16, legge regionale n. 1/2005) del Piano per il Parco – Stralcio “Attività estrattive”, all’interno della U.O.C. Pianificazione territoriale, che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con propria deliberazione n. 7, del 28 febbraio 2011, individua come l’Ufficio che ha la responsabilità principale della gestione del “Piano per il Parco” e dei suoi piani particolareggiati;
4. di individuare il Garante della comunicazione (art. 19, legge regionale n. 1/2005) del Piano per il Parco – Stralcio “Attività estrattive”, all’interno della propria pianta organica, tenendo conto delle professionalità presenti e delle esperienze già maturate sia in procedimenti analoghi, che nei procedimenti collegati alla legge regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale;

II Direttore o suo delegato

5. di stabilire che l'Ufficio di piano sia formato attingendo prevalentemente a professionalità appartenenti all'organico del Parco, sia per dare continuità ad un lavoro già realizzato nel corso della predisposizione dell'Allegato del 2002, redatto all'interno dell'Ente, sia per contenere le spese necessarie alla sua predisposizione;
6. di stabilire che l'Ufficio di piano sia composto indicativamente dalle seguenti figure:
 - n. 1 *Coordinatore dell'ufficio di piano, da individuarsi anche tra le figure di cui sotto;*
 - n. 2 *Specialisti in analisi e valutazioni territoriali e paesaggistiche;*
 - n. 2 *Specialisti in analisi e valutazioni geologiche;*
 - n. 1 *Specialista in analisi e valutazioni floristico vegetazionali;*
 - n. 1 *Specialista in analisi e valutazioni faunistiche ed ecosistemiche;*
 - n. 1 *Specialista in analisi e valutazioni di uso del suolo ed attività agro silvo pastorali;*
 - n. 1 *Specialista in analisi e valutazioni delle condizioni dell'aria e dell'acqua;*
 - n. 1 *Specialista in analisi e valutazioni socio economiche;*
 - n. 1 *Specialista in diritto territoriale e ambientale;*
 - n. 1 *Specialista in storia dell'arte;*
 - n. 2 *Esperti di programmi GIS;*
 - n. 2 *Esperti in attività di rilievo delle emergenze naturalistiche ed antropiche;*
7. di individuare il soggetto cui attribuire la funzione di *Autorità competente* in materia di V.A.S. (art. 12 e art. 13 legge regionale 10/2010), nell'Ufficio di Direzione, coadiuvato dalla U.O.S. Ricerca e conservazione;
8. di individuare il soggetto cui attribuire la funzione di *Autorità procedente* in materia di V.A.S. (art. 15 legge regionale 10/2010), nella U.O.C. Pianificazione territoriale, eventualmente coadiuvata da altro ufficio indicato dal Direttore;
9. di dare mandato al Direttore del Parco di individuare i soggetti competenti alla formazione/redazione del piano nonché alla redazione della collegata documentazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza, indicativamente, attraverso i seguenti passaggi:
 - a) *Verifica della disponibilità dei vari specialisti ed esperti presenti all'interno della pianta organica del Parco a svolgere gli incarichi e i compiti di cui al presente atto;*
 - b) *Individuazione, con propri successivi atti, degli specialisti ed esperti, compresi nell'organico del Parco, cui affidare gli incarichi e i compiti di cui al presente atto;*
 - c) *Attivazione di eventuali convenzioni con Pubbliche Amministrazioni per il reperimento di figure specialistiche, necessarie alla redazione del piano e non presenti all'interno dell'organico del Parco;*
 - d) *Individuazione di esperti e collaboratori, necessari alla redazione del piano e non presenti o reperibili all'interno del Parco, tramite l'attivazione di collaborazioni a progetto, stage, borse di studio e simili;*
 - e) *Attivazione delle procedure per l'eventuale affidamento a soggetti esterni dell'incarico di redazione della documentazione per la Valutazione Ambientale Strategica e per la Valutazione di Incidenza;*
 - f) *Individuazione di momenti di aggiornamento dei dipendenti del Parco sull'uso dei recenti programmi GIS, necessari alla costruzione dei piani territoriali e paesaggistici;*
10. di dare mandato al Direttore e alle U.U.O.O. coinvolte nella formazione del piano e competenti in materia contabile, di indicare l'ammontare delle spese da affrontare e le risorse finanziarie da reperire, imputandone una porzione eventualmente al Bilancio 2013, tramite la relativa variazione e la parte rimanente al Bilancio 2014;

II Direttore o suo delegato

11. di procedere con propri successivi atti alla effettuazione della eventuale variazione del Bilancio 2013 e della approvazione del Bilancio 2014, individuando le risorse finanziarie necessarie alla predisposizione del presente atto di pianificazione;
12. di rinviare a propri successivi atti la valutazione, definizione ed approvazione delle strategie e degli obiettivi del *Piano per il Parco – Stralcio “Attività estrattive*, nonché delle direttive da impartire ai soggetti incaricati della sua redazione;
13. di attivare, oltre le forme di comunicazione e informazione previste dalle leggi regionali n. 1/2005 e n. 10/2010, un processo partecipativo, da attuarsi per rafforzare le capacità di definizione ed elaborazione della proposta di piano, quale percorso di coinvolgimento democratico di tutti i soggetti portatori di interessi, le cui modalità di realizzazione saranno decise con successivi atti.

PIANO PER IL PARCO – STRALCIO “ATTIVITA’ ESTRATTIVE”

Relazione programmatica per l’avvio della formazione del piano.



Luglio 2013

Contenuti

1.0) PREMESSE

2.0) IL QUADRO NORMATIVO

- 2.1) Il Parco e le attività di cava*
- 2.2) I perimetri delle aree estrattive del Parco Regionale delle Alpi Apuane*
- 2.3) Il percorso “comune” del Piano per il Parco e dell’Allegato “Attività estrattive*

3.0) L’ALLEGATO “ATTIVITÀ ESTRATTIVE” DEL 2002

4.0) IL P.R.A.E.R. DELLA REGIONE TOSCANA DEL 2007

5.0) “PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI CAVA: LO STATO DELL’ARTE” 2010

6.0) LE QUESTIONI APERTE

7.0) STRATEGIE E OBIETTIVI DEL PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

- 7.1) Strategie generali*
- 7.2) Obiettivi e contenuti*

8.0) “INDIRIZZI E LE DIRETTIVE” PER LA FORMAZIONE DEL PIANO

9.0) IL QUADRO CONOSCITIVO

10.0) LA COMUNICAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

11.0) INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI

- 11.1) Il Responsabile Unico del Procedimento*
- 11.2) Il Garante della comunicazione*
- 11.3) L’Ufficio di piano*
- 11.4) L’Autorità competente in materia di V.A.S.*
- 11.5) L’Autorità procedente in materia di V.A.S.*
- 11.6) Redazione del “Rapporto ambientale” e dello “Studio di incidenza”*
- 11.7) Le risorse finanziarie*

12.0) LE FASI DI FORMAZIONE, ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO

1.0) PREMESSE

Si riporta di seguito un stralcio delle premesse alla Relazione generale dell'Allegato Attività estrattive del 2002, che fornisce ancora oggi, a distanza di dieci anni, un valido inquadramento generale della materia di cui si tratta.

La L.R. 11 agosto 1997, n. 65, al suo articolo 14 indica il Piano per il Parco quale strumento di attuazione con cui perseguire la tutela dei valori naturali ed ambientali dell'area protetta. La competenza pianificatoria del "Piano" non si limita al solo territorio perimetrato come Parco, ma si estende pure a quelle aree contigue in cui è previsto l'esercizio di "attività estrattive tradizionali". Novità di rilievo nel panorama normativo delle aree protette è dunque il comma 2 dell'art. 14 sopra citato, che amplia i poteri dell'Ente Parco in termini di giurisdizione e disciplina, oltre gli artt. 12 e 32 della Legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 6 dicembre 1991 e succ. mod. ed integr.). Viene qui infatti individuata una categoria particolare di area contigua, finalizzata alle cave di pietre ornamentali, in cui l'Ente Parco non ha bisogno di stabilire intese con altri soggetti istituzionali, per confini e direttive, nello specifico della materia trattata. La ragione di questa "anomalia apuana" nel sistema delle aree protette italiane è facilmente intuibile. E' la diretta conseguenza sul piano legislativo di un'eccezionale concentrazione areale, spinta anche all'interno di un territorio di grande pregio paesaggistico e naturalistico, di attività estrattive rivolte ad una risorsa economica di notevole valore, il cui reperimento ha una continuità storica impensabile altrove. Non a caso, nelle Alpi Apuane si trova il 90% della produzione di lapidei della Toscana e il 40% del marmo estratto in Italia. I dati a nostra disposizione indicano come la produzione regionale, dominata dal comprensorio apuano, rappresenti il 20% del mercato nazionale dei lapidei, raggiungendo il 30 % nel solo settore degli ornamentali calcarei. Se si pensa poi che la L.R. n. 65/97 ha affidato all'Ente Parco la competenza territoriale sul 20% della produzione estrattiva delle Apuane, ne consegue la deduzione quantitativa della presenza, entro la stessa area protetta, del 18% e del 4% della produzione regionale e nazionale di lapidei, corrispondente al 5% dei calcarei ornamentali e all'8% dei marmi italiani. L' "anomalia" sta tutta in queste cifre. Nel Piano per il Parco le attività estrattive godono dunque di uno status speciale che va oltre il divieto generale dell'apertura e dell'esercizio di cave nei territori protetti – come sancito dall'art. 11, comma 3, lettera b) della 394/91 – e sussiste indipendentemente dalla deroga a tale divieto, resa possibile dal successivo comma 4. Le cave possono dunque continuare la loro attività all'interno di perimetri definiti, con valore di area contigua, nel rispetto di norme ed indirizzi stabiliti dal Piano per il Parco, entro i termini di programmazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

2.0) IL QUADRO NORMATIVO

2.1) Il Parco e le attività di cava

Legge Regionale 11 agosto 1997, n. 65, Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane", all'art. 14, comma 2 stabilisce che "nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, il piano individua i perimetri entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane...." Inoltre al comma 3, precisa che "il piano ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Il piano, nella sua previsione riferita alle cave di cui al comma 2, costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive..."

La medesima legge all'art. 15, comma 1 bis (aggiunto con l.r. 18 dicembre 2006, n. 63), stabilisce infine che "il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l'aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere..."

Nei passaggi legislativi sopra ricordati si legge la grande importanza attribuita all'atto di pianificazione di cui ci stiamo occupando. Un piano che per quanto "di settore" ha il valore di piano paesistico e urbanistico che sostituisce i piani paesistici e urbanistici di qualsiasi livello. Un piano che non si limita ad individuare i perimetri delle aree a destinazione estrattiva e a governarne le relative trasformazioni, ma che ha il compito

di governare l'evoluzione dei "paesaggi di cava", prodotti da secoli di attività, rendendola compatibile con l'alto valore naturale e ambientale circostante.

2.2) I perimetri delle aree estrattive del Parco Regionale delle Alpi Apuane

Le aree estrattive all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane, sono state individuate e perimetrate da tre leggi regionali, succedutesi tra il 1985 e il 2009:

- con la legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5, viene istituito il Parco Regionale delle Alpi Apuane entro i cui perimetri vengono distinte tre tipologie di aree, secondo la presenza di specifiche risorse suscettibili di diversa utilizzazione. Tra queste vengono individuate aree caratterizzate dalle risorse lapidee economicamente sfruttabili, comprendenti le localizzazioni destinate all'escavazione secondo le previsioni del Progetto marmi e del Piano regionale delle attività estrattive di cui alla L.R. 30 aprile 1980 n. 36;
- con la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane, vengono individuate le cosiddette *aree contigue zone di cava*, in cui è consentito l'esercizio della attività estrattiva di materiali del SETTORE II, ovvero di materiali ornamentali;
- con la legge regionale 30 novembre 2009, n. 73, al fine di far fronte a problemi inerenti la sicurezza e la tutela dei valori ambientali, si procede a delocalizzare alcuni siti estrattivi della "pietra del Cardoso" ubicati nel Comune di Stazzema e pertanto viene modificato l'allegato cartografico della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, limitatamente alle aree estrattive della "pietra del Cardoso". Tale modifica ha efficacia fino all'approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci.

Le *aree caratterizzate dalle risorse lapidee economicamente sfruttabili* della prima legge del 1985 riguardavano indistintamente tutte le cave presenti sulle Apuane, sia quelle esterne che quelle interne al bacino industriale di Carrara ed il Parco aveva competenza su entrambe. Con la legge del 1997 le aree di cava presenti sulle Apuane vengono divise in due grandi tipologie: quelle esterne al bacino industriale di Carrara, lasciate alla competenza del Parco e del suo piano, e quelle interne al bacino industriale, escluse dalla competenza e dal controllo del Parco.

Attualmente il perimetro delle cosiddette *aree contigue zone di cava*, all'interno delle quali è possibile esercitare l'attività estrattiva, è frutto della perimetrazione stabilita dalla legge regionale del 1997 poi modificata, solo per le aree del Cardoso, dalla legge regionale del 2009.

2.3) Il percorso "comune" del Piano per il Parco e dell'Allegato "Attività estrattive"

La formazione del Piano per il Parco ha inizio nel 1996 e nelle sue fasi iniziali riguarda tutti gli aspetti ambientali e socio economici caratteristici delle Alpi Apuane, sia quelli prettamente naturalistici, sia quelli relativi alle attività estrattive. Questa materia viene comunque analizzata e pianificata in un documento separato, seppur strettamente connesso agli altri generali del piano, denominato "Allegato attività estrattive". Tale documento, una sorta di piano di settore, viene elaborato ed implementato fino all'anno 2002, in cui viene approvata la proposta definitiva di piano. Successivamente, ed in particolare a seguito della legge regionale n. 63 del 2006, che stabilisce che il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti, la materia delle attività estrattive viene temporaneamente stralciata dal piano. Le fasi salienti del percorso "comune" dei due piani sono riassumibili come segue:

- Il 28 giugno 1996, con deliberazione n. 280, il Consiglio di gestione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane affidava l'incarico esterno per la redazione del Piano per il Parco delle Alpi Apuane.
- Il 15 novembre 1996, con deliberazione n. 516, lo stesso Consiglio di gestione approvava la *Relazione preliminare*, contenente gli indirizzi metodologici per la redazione del Piano per il Parco.
- Il 3 marzo 1998, con deliberazione n. 28, ancora il Consiglio di gestione approvava il documento *Ipotesi per il Parco - scenari e strategie di Piano per la tutela e lo sviluppo*.
- Il 22 febbraio 2000, con deliberazione n. 6, il Consiglio direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, approvava lo *Schema di Piano* ed i relativi allegati.
- Il 23 luglio 2002, con deliberazione n. 27, lo stesso Consiglio direttivo approvava la *Proposta definitiva di Piano*, da sottoporre ai prescritti pareri obbligatori della Comunità del Parco e del Comitato

scientifico. Relativamente alla materia delle attività estrattive la proposta di piano era composta da una Relazione illustrativa, da Norme Tecniche di Attuazione e da varia cartografia a scala 1/25.000 e 1/10.000.

- Il 3 marzo 2003, il Comitato scientifico esprimeva il proprio parere favorevole sul Piano, con diverse richieste di modifica che venivano tutte accolte attraverso la deliberazione del Consiglio direttivo n. 18 del 12 aprile 2003.
- Il 24 maggio 2003, con deliberazione n. 5, la Comunità di Parco esprimeva il proprio parere favorevole sul Piano, con la richiesta di modifiche ed integrazioni.
- Con L.R. 18 dicembre 2006, n. 63, veniva stabilito che il Piano per il Parco poteva essere approvato per stralci: *“...Il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l'aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere...”*
- Il 29 gennaio 2007, con deliberazione n. 1, il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 18 dicembre 2006, n. 63, relativamente alla procedura di approvazione del Piano per il Parco, stabiliva di procedere alla approvazione del Piano per il Parco per fasi successive, stralciando la materia riguardante le attività estrattive.
- Il 25 luglio 2007, con deliberazione n. 96, il Consiglio Regionale esprimeva il proprio parere vincolante favorevole sul Piano per il Parco, con alcune raccomandazioni.
- Il 29 novembre 2007, con deliberazione n. 46, il Consiglio direttivo dell'Ente Parco adottava il Piano per il Parco ad eccezione dello stralcio relativo alle attività estrattive.

3.0) L'ALLEGATO “ATTIVITÀ ESTRATTIVE” DEL 2002

L'Allegato “Attività estrattive” del 2002, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 27 del 23 luglio 2002 era concepito come parte integrante e sostanziale del più generale Piano per il Parco che si occupava degli aspetti naturalistici ed ambientali e di quello riprendeva l'impostazione e l'architettura normativa, specificandola ed adattandola alla materia di stretta competenza rappresentata dalle cave.

L'Allegato “Attività estrattive” del 2002 è composto dai seguenti elaborati, a tutt'oggi visionabili sul sito web del Parco:

- Relazione illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborati grafici:
 - A.T.R., Bacini e Comparti, scala 1/50.000;
 - Z.C.C. e A.R.P.A., scala 1/25.0000;
 - Parco Archeologico e materiali storici, scala 1/25.000;
 - Stralci d'approfondimento relativi alla perimetrazione di Z.C.C. e A.R.P.A.;

La finalità dell'Allegato “Attività estrattive” è quella di concorrere a perseguire le finalità del Piano, specificando le azioni di tutela, conservazione, riqualificazione, restauro e valorizzazione di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco. Costituisce finalità primaria dell'Allegato “Attività estrattive” tutelare la risorsa mineraria, attraverso la definizione di un tetto quantitativo annuale di prelievo estrattivo, comprensivo di materiale utile alla produzione lapidea e pure dei residui inerti derivanti dall'escavazione. Tale tetto è stabilito per l'intero complesso delle aree contigue destinate all'attività di cava, oppure può essere articolato per Ambiti Territoriali di Riferimento, attraverso accordi per l'attuazione concertata, in relazione ai fabbisogni, alle tendenze del mercato e al principio della sostenibilità nell'utilizzo della risorsa.

L'Allegato “Attività estrattive” del 2002 perseguiva inoltre i seguenti obiettivi:

- valorizzazione della risorsa lapidea attraverso soluzioni localizzative e tecnologiche tese a tutelare le risorse ambientali, paesaggistiche e naturalistiche;
- limitazione dell'attività di cava alla sola produzione di blocchi di materiali ornamentali, circoscrivendo gli inerti a obiettivo secondario del ciclo estrattivo;
- dismissione in tempi certi delle attività estrattive di dolomia, non consentendo sviluppi alle forniture industriali;

- sostegno a soluzioni di escavazione in sotterraneo, alternative alla coltivazione a cielo aperto, da assoggettare ad attente verifiche strutturali e ambientali;
- individuazione di scelte progettuali tese a tutelare la sicurezza e la salute degli operatori di cava nella coltivazione dei siti estrattivi e nella movimentazione dei materiali;
- incentivazione alle imprese estrattive che operino con procedure di certificazione di qualità e/o sperimentino soluzioni innovative a più ridotto impatto ambientale nella coltivazione dei lapidei, nell'accesso ai siti e nel trasporto dei materiali estratti;
- tutela dei materiali pregiati, evitando l'esaurimento della risorsa, nonché la loro valorizzazione finalizzata al restauro e alle lavorazioni artistiche ed artigianali;
- conservazione dei reperti di archeologia industriale, quali cave e ravaneti storici, manufatti, lizze e sentieri d'accesso, che costituiscono elementi qualificanti del territorio;
- razionalizzazione, recupero e reintegrazione paesistico-ambientale delle attività estrattive, soprattutto nei confronti dei siti e dei ravaneti dismessi, con l'eliminazione delle attività improprie e degli elementi di degrado.

A tale proposta di piano del 2002 dovranno essere apportate le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di adeguarla alle mutate condizioni ambientali, socioeconomiche e legislative intercorse in questi ultimi dieci anni.

In particolare si evidenzia la necessità di verificare la parte della architettura normativa, relativa sia alla individuazione delle categorie di intervento della *conservazione; manutenzione, restituzione, rinaturalizzazione, riqualificazione, riuso e trasformazione*, sia alla individuazione delle aree individuate come *Zone Contigue di Cava a prelievo ordinario, Zone Contigue di Cava a prelievo contingentato e Aree di reintegrazione paesistico ambientale*.

4.0) IL P.R.A.E.R. DELLA REGIONE TOSCANA DEL 2007

La Regione Toscana ha portato a termine l'iter di approvazione del P.R.A.E.R., con deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 27 febbraio 2007. Si ricorda che il Piano per il Parco, nella sua previsione riferita all'escavazione dei lapidei ornamentali, costituisce stralcio al P.R.A.E.R. e desume dallo stesso Piano Regionale i fabbisogni e gli indirizzi per la coltivazione delle cave di materiali tradizionali del Settore II. In effetti il P.R.A.E.R. stabilisce un raccordo con la disciplina del Piano per il Parco, relativamente ai fabbisogni e agli indirizzi per lo stralcio "Attività estrattive". Si tratta di norme di orientamento a cui devono corrispondere soluzioni e contenuti specifici nell'attività di pianificazione, in materia di escavazione di lapidei ornamentali, di competenza dell'Ente Parco. In particolare, la Regione Toscana ha disegnato la seguente "missione" per l'allegato "Attività estrattive" del Piano per il Parco:

1 il P.R.A.E.R., ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 (...) individua i fabbisogni e gli indirizzi per le attività estrattive dei materiali ornamentali da svolgersi nel perimetro delle aree contigue del Parco;

2 i fabbisogni di riferimento per la programmazione dell'attività estrattiva nell'ambito delle aree contigue del Parco delle Alpi Apuane, sono ripartiti in termini indicativi nella Tabella F e dettagliati nella stima dei fabbisogni del Settore II, paragrafo A.5.1 dell'Allegato D;

3 il Piano per il Parco delle Alpi Apuane programma le attività estrattive nel quadro dei seguenti indirizzi:

- *individuazione di soluzioni localizzative e tecnologiche tese a valorizzare le risorse minerarie e a tutelare le risorse territoriali in genere;*
- *tutela dei materiali pregiati evitando l'esaurimento della risorsa;*
- *approfondimento di ipotesi di escavazione in sotterraneo, da assoggettare ad attente verifiche strutturali;*
- *recupero delle aree escavate dismesse e di quelle interessate da ravaneti che presentino condizioni di degrado;*
- *tutela dei siti di archeologia industriale, quali lizze e ravaneti storici, che costituiscono elementi qualificanti del territorio;*
- *individuazione di scelte del piano tese a tutelare la sicurezza dei lavoratori nella coltivazione delle cave.*

4 In merito all'estrazione di dolomia, al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetrario

e delle acciaierie, è necessaria una verifica da parte del Parco sulla presenza di giacimenti potenzialmente coltivabili sottoponendo le risorse estrattive di dolomia alle verifiche di compatibilità in relazione all'ambiente, al paesaggio, agli insediamenti ed alle infrastrutture.

Relativamente all'entità dei fabbisogni prossimi futuri di lapidei ornamentali (Settore II), da reperire nelle aree contigue di Parco, il P.R.A.E.R. conferma l'autonoma determinazione dell'Ente Parco a stabilire dimensionamenti diversi della produzione lapidea nell'area di propria competenza, specificando che eventuali differenze negative dovranno essere compensate con incrementi delle quantità da estrarre, in misura analoga, in aree esterne al territorio assegnato al Parco stesso.

Il P.R.A.E.R. individua, in modo netto, la quantità regionale complessiva del fabbisogno di lapidei ornamentali, lasciando all'Ente Parco la possibilità di confermare il contributo "storico" dei propri territori, oppure di ridurlo, anche in considerazione del pregio ambientale dei contesti estrattivi apuani, con conseguente maggior apporto di altri territori.

Il Piano Regionale individua due ipotesi limite in merito al dimensionamento dell'attività estrattiva dei territori di competenza dell'Ente Parco. L'ipotesi 'A' è calibrata su un contributo del 20,3% della quota di marmo estratta "dentro" il Parco rispetto al totale delle Province di Lucca e Massa Carrara (secondo il rilevamento del 1997) e quindi propone un modello con incidenza costante dell'apporto delle aree contigue di cava, sia per il periodo 2003-2010, sia per il biennio 2011-2012. All'estremo, si trova invece l'ipotesi 'B' che prevede un'incidenza nulla dell'apporto produttivo di marmo del Parco, a seguito dell'eventuale azzeramento delle attività estrattive, con il conseguente accollarsi delle aree "fuori" dal Parco dei fabbisogni complessivi individuati dal P.R.A.E.R.

Lo stralcio "Aree contigue di cava" del Piano per il Parco ha dunque l'obbligo, in prima istanza, di definire prioritariamente quale contributo possano sostenere i bacini estrattivi di "dentro", nell'intervallo compreso tra le ipotesi 'A' e 'B' sopra specificate. Un fatto è comunque assodato, il P.R.A.E.R. non affida all'Ente Parco l'obiettivo di aumentare le produzioni lapidee nei territori di competenza.

5.0) "LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA: LO STATO DELL'ARTE" 2010

Il documento denominato "*La pianificazione delle attività di cava nel Parco: lo stato dell'arte e le questioni aperte*" elaborato dal Direttore del Parco nel febbraio 2010, rappresenta un indispensabile strumento di collegamento tra il lavoro effettuato durante la predisposizione dell'Allegato "Attività estrattive" del 2002 e il lavoro necessario per redigere il nuovo piano per le aree contigue di cava.

6.0) LE QUESTIONI APERTE

Si elencano di seguito alcune delle questioni che da tempo, seppur in misura diversa, animano il dibattito sulla materia che si sta trattando e che dovranno essere affrontate dal redigendo Piano per il Parco Stralcio delle Attività estrattive:

- La definizione del contributo delle aree contigue di cava del Parco al fabbisogno di lapidei ornamentali individuato dal P.R.A.E.R.
- Le trasformazioni e gli impatti ambientali provocati dalle cave a cielo aperto e dalle cave in galleria.
- L'individuazione di aree di cava "bidimensionali" in superficie e "tridimensionali" in sotterraneo.
- L'individuazione di aree di cava a prelievo "ordinario" e aree di cava a prelievo "contingentato".
- La resa del materiale in blocchi sul totale dell'escavato. Da più parti viene considerato inaccettabile avere attività estrattive che sul totale dell'escavato prevedono percentuali di scarto pari all'80%. Il tutto in un'area ad alto pregio ambientale come quella delle Alpi Apuane.
- La gestione dei ravaneti e il prelievo dei detriti.
- La crescente attenzione e preoccupazione per l'inquinamento dell'ambiente carsico e degli acquiferi provocato dalle attività di cava.
- La crescente attenzione e preoccupazione per le modifiche irreversibili che alcune attività di cava hanno provocato e possono continuare a provocare ad importanti componenti naturali dell'ambiente apuano.
- La valorizzazione e la tutela dei materiali storici.
- Lo sviluppo e l'incentivazione della filiera.
- Il perfezionamento delle aree della Pietra del Cardoso, già ridisegnate dalla L.R. n. 73 del 30 novembre

2009, ma comunque da ridefinire all'interno di un ordinario processo di pianificazione territoriale.

Oltre a quanto sopra segnalato, preme ricordare anche altre questioni che in anni passati hanno rappresentato temi di riflessione e di scontro e che oggi risultano, per ragioni diverse, superate:

- *I passanti stradali a grande profondità da utilizzare a fini estrattivi.* La galleria Arni-Arnetola, veniva affrontata ed inserita nell'Allegato "Attività estrattive" del 2002, in termini di progetto sperimentale, da sostenersi e concretizzarsi attraverso studi e verifiche di fattibilità. Negli anni successivi alcune Amministrazioni comunali hanno riproposto la realizzazione di altri passanti stradali, con il fine di collegare il versante interno e quello esterno delle Apuane e con il fine di raggiungere bacini estrattivi sotterranei. Il traforo del Monte Tambura da Vagli a Resceto, è stato inserito, dal Ministro alle infrastrutture di precedenti legislature, tra le opere pubbliche da realizzarsi in Toscana, ricevendo consensi e opposizioni. Si ritiene comunque che un tale tipo di intervento la cui fattibilità socio economica e i cui effetti ambientali sono tutti da verificare non debba fare parte dei contenuti da inserire nel redigendo Piano per le attività estrattive del Parco.
- *L'estrazione della Dolomia.* La previsione estrattiva della dolomia era finalizzata esclusivamente a garantire le forniture industriali al settore vetrario e delle acciaierie. L'allegato del 2002 aveva risolto la questione negando l'escavazione di un materiale industriale e non ornamentale. Gli indirizzi del P.R.A.E.R., nel testo approvato del 2007 hanno riaperto la questione stabilendo che: "*In merito all'estrazione di dolomia, al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetrario e delle acciaierie, è necessaria una verifica da parte del Parco sulla presenza di giacimenti potenzialmente coltivabili sottoponendo le risorse estrattive di dolomia alle verifiche di compatibilità in relazione all'ambiente, al paesaggio, agli insediamenti ed alle infrastrutture*". Per fornire una risposta di apertura o chiusura di questo speciale prelievo, ci soccorre la valutazione oggettiva delle reali necessità del mercato e delle aziende, che dal momento del diniego del Parco, formulato nel febbraio del 2003, hanno comunque operato in assenza di tale materiale. Inoltre l'analisi del delicato contesto insediativo, entro cui tali attività estrattive andrebbero a porsi, e l'attenta ponderazione dei costi ambientali da sopportare, sconsigliano di inserire la questione della "dolomia" e della individuazione delle relative aree di escavazione, come contenuto del redigendo piano estrattivo.

7.0) STRATEGIE E OBIETTIVI DEL PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE

7.1) Strategie generali

Per quanto riguarda la strategia generale da seguire per la prosecuzione delle attività estrattive, si ritiene di riprendere una delle due strade già indicate nella relazione del Piano per il Parco del 2002, che sostanzialmente prevede *il compattamento e lo sviluppo in profondità degli attuali bacini estrattivi, con un crescente ricorso all'estrazione "in galleria" a partire dagli attuali fronti d'attacco ed utilizzando il più possibile le infrastrutture esistenti, evitando di diffondere gli sviluppi estrattivi in aree non ancora compromesse.*

Questa strategia generale, che deve comunque essere verificata sulla base della eventuale introduzione delle cosiddette aree estrattive bidimensionali e tridimensionali, nonché sulla base delle recenti attenzioni poste nella salvaguardia dell'ambiente carsico e della componente acqua, esclude comunque l'altra (sempre contenuta nella Relazione di piano del 2002), che prevedeva un capovolgimento radicale della strategia di coltivazione del marmo, incentrandola tutta sulla realizzazione di passanti stradali a grande profondità in cui concentrare le coltivazioni in galleria.

7.2) Obiettivi e contenuti

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici del piano, da affinare una volta definito il quadro conoscitivo e il quadro propositivo, si anticipano i seguenti, che in parte coincidono e preludono agli "indirizzi" più avanti elencati:

- individuare soluzioni localizzative e tecnologiche tese a valorizzare le risorse minerarie e a tutelare le risorse territoriali ed ambientali.
- tutelare i materiali pregiati e i materiali storici, evitando l'esaurimento della risorsa.
- tutelare le linee di crinale e di vetta, nonché i compluvi e il deflusso delle acque superficiali.

- Tutelare i siti di archeologia industriale e i “paesaggi di cava” che costituiscono elementi qualificanti del territorio.
- tutelare l’ambiente carsico e la componente acqua, rispetto agli impatti prodotti dalle attività di coltivazione, sia a cielo aperto che in sotterraneo.
- valorizzare e sviluppare la filiera del marmo.
- incentivare l’utilizzo di soluzioni di escavazione a minor impatto ambientale.
- prevedere aree in cui sia prescritta prioritariamente la coltivazione in galleria, mentre quella a cielo aperto sia ammissibile solo a seguito di comprovata impossibilità di procedere in sotterraneo.
- prevedere norme per incentivare il recupero di aree escavate dismesse e di quelle interessate da ravaneti che presentino condizioni di degrado.
- prevedere norme per incentivare la bonifica delle aree parco e delle aree contigue di cava e non dai materiali abbandonati.
- prevedere diversi tipi di zona contigua di cava, in cui i quantitativi estraibili e le modalità di escavazione siano modulabili a seconda del tipo di materiale da estrarre e a seconda del tipo di contesto ambientale.
- verificare la possibilità, tecnica e legale, di introdurre due tipi di zonizzazione di cava: una superficiale e bidimensionale ed una sotterranea e tridimensionale.
- stabilire un tetto estrattivo annuale totale per le aree contigue – comprensivo di materiale prodotto e scartato – non prevedendo ulteriori autorizzazioni o il rinnovo oltre il limite programmato.
- consentire attività estrattive rivolte unicamente alla produzione di blocchi di lapidei ornamentali.

Ulteriore obiettivo del piano è quello di superare definitivamente il lungo periodo in cui il “governo delle attività estrattive” all’interno del territorio delle Alpi Apuane è stato demandato esclusivamente all’istituto delle autorizzazioni, rappresentato nel caso specifico, dalle procedure di valutazione di impatto ambientale, affidandolo finalmente ad un ordinario processo di pianificazione territoriale e paesaggistica.

8.0) “INDIRIZZI E LE DIRETTIVE” PER LA FORMAZIONE DEL PIANO

Gli indirizzi e le direttive per la formazione del piano rappresentano le “le scelte generali” che l’organo politico amministrativo del Parco, ovvero il Consiglio direttivo, decide di esplicitare e di indicare al soggetto incaricato della redazione dell’atto di pianificazione. Rappresentano scelte strategiche di governo del territorio, attinenti alla sfera politico-amministrativa, da verificare alla luce delle condizioni territoriali, ambientali e normative.

Quanto segue rappresenta la ricognizione degli indirizzi già individuati nelle precedenti delibere del Consiglio direttivo del Parco, emanate tra il 2000 e il 2002, nel corso della predisposizione della proposta di Allegato “Attività estrattive” 2002.

Sono da aggiungere nuovi indirizzi suggeriti dalle attuali condizioni ambientali, socioeconomiche e legislative. Sono da togliere indirizzi ritenuti superati. Gli indirizzi e le direttive potranno essere comunque implementati e perfezionati in qualsiasi fase della formazione del piano.

Oltre agli indirizzi di seguito elencati restano validi quelli impartiti da soggetti ed organi superiori al Consiglio direttivo del Parco, che qui si richiamano in sintesi:

- *Direttive contenute nell’Ordine del giorno del Consiglio Regionale della Toscana del 24 luglio 1997, deliberato “a latere” dell’approvazione della L.R. n. 65/1997 istitutiva del nuovo Ente Parco.*
- *Direttive contenute nelle Norme Tecniche d’Attuazione del “Piano Regionale Integrativo per i materiali ornamentali”, del 2 ottobre 2000.*
- *Indirizzi contenuti nel Piano Regionale delle Attività Estrattive e di riutilizzo dei Residui recuperabili (P.R.A.E.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 27 febbraio 2007.*

Elenco degli indirizzi e direttive individuati con precedenti delibere del Consiglio direttivo del Parco, emanate tra il 2000 e il 2002:

1. è possibile prevedere un limitato numero di nuove zone contigue di cava rispetto all’attuale perimetrazione, purché la superficie complessiva di tutte le aree di Piano destinate alla coltivazione dei lapidei non superi quella attualmente in vigore con la L.R. n. 65/97, escludendo comunque dal computo le zone che vanno ad aggiungersi tramite il successivo punto 6. Le nuove aree estrattive debbono essere state oggetto, in un recente passato, di evidente attività di escavazione, nonché trovarsi sufficientemente servite da

infrastrutture viarie e di servizio e porsi in contesti ambientali e paesaggistici di non rilevante valore e significato. Sono inoltre possibili limitate operazioni di ricucitura e razionalizzazione dei perimetri delle aree già oggi destinate alle attività di cava. Infine, è da prevedere la dismissione di alcuni bacini, cave o porzioni di siti, che possano palesare condizioni ambientali e paesaggistiche precarie e contrastanti. Si precisa infine che l'attività estrattiva deve essere rivolta unicamente alla produzione di blocchi di lapidei ornamentali, mettendo in atto norme che escludano forme surrettizie di produzione di inerti e di polveri di carbonato di calcio;

2. si conferma l'indicazione (...) secondo cui i soli "bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e Massa" (ex art. 5, comma 2, della L.R. n. 52/94) vanno individuati come area di tutela di risorse naturali ed essenziali, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. n. 5/95. Si tratta dell'unica variazione d'assetto possibile alla geometria delle aree contigue di Parco, escludendo così qualsiasi altra differenza areale a seconda del contesto disciplinare trattato nelle altre zone di bordo o di pre- Parco;

3. le attività estrattive tradizionali delle Alpi Apuane sono quelle che, limitate al campo delle pietre ornamentali, si rivolgono alla coltivazione di litotipi, non necessariamente esclusivi dello stesso territorio, di cui vi sia attuale esercizio o attestazione storica evidente e duratura della loro escavazione. La valorizzazione di alcuni litotipi specificamente indicati all'art. 14, comma 2 della L.R. n. 65/97, ha valore estensivo d'indicazione di nome commerciale, al fine di comprendere nei piani e nei progetti di valorizzazione alcuni materiali esclusivi, altrimenti da escludersi con l'utilizzo della terminologia più restrittiva che richiama omonime formazioni geologiche;

4. il Piano deve contenere norme che stabiliscano un tetto estrattivo annuale totale per le aree contigue – comprensivo di materiale prodotto e scartato – non prevedendo ulteriori autorizzazioni o il rinnovo oltre il limite programmato. Sono poi da prevedere due diversi tipi di zona contigua di cava, senza ulteriori e sostanziali ampliamenti di superficie complessiva rispetto alla situazione attuale. A fianco di una tipologia ordinaria non dissimile dall'odierna, è da prevedere e localizzare un tipo di zona estrattiva speciale, in cui subordinare l'attività all'impiego di tecnologie meno impattanti e all'utilizzo contingentato della risorsa lapidea, da finalizzarsi a lavorazioni di qualità in loco;

5. il Piano deve prevedere incentivi economici e facilitazioni normative alle imprese estrattive che operino con procedure di certificazione di qualità e/o che sperimentino soluzioni innovative e a più ridotto impatto ambientale nella coltivazione dei lapidei, nell'accesso ai siti e nel trasporto dei materiali estratti;

6. [con l'ampliamento del limite esterno dell'area contigua] si vanno ad interessare nuove aree estrattive non considerate dall'attuale perimetrazione. Di questi nuovi bacini, ricompresi all'interno dell'estensione sopra detta di area contigua, vanno riconosciuti come "zona contigua di cava" unicamente quei siti di margine, non interclusi nel territorio protetto, attualmente in attività o in via di attivazione secondo i dati desunti dal P.R.A.E. e se contemporaneamente caratterizzati da materiali lapidei ornamentali tradizionali;

7. per la Pietra del Cardoso va individuata un'area contigua di cava sufficientemente ampia per consentire la rilocalizzazione delle cave attualmente in attività, in siti prossimi all'esaurimento e troppo a ridosso dell'omonimo centro abitato. Ciò per la difficoltà ad individuare i giacimenti disponibili all'escavazione all'interno di aree compatibili soltanto per la presenza della formazione geologica corrispondente. Si tratta dunque di definire un'area contigua con valore di zona di prospezione, in cui individuare – con successivi studi di V.I.A. e di ricerca mineraria a basso impatto – un subcomparto di più limitata estensione, da rendersi disponibile alla rilocalizzazione complessiva di tutte le cave in dismissione;

8. il Piano non deve prevedere aree disponibili all'estrazione e alla rilocalizzazione della dolomia;

9. nei siti dichiarati in dismissione, le cave in regolare attività potranno terminare i piani di coltivazione fino alla loro scadenza temporale, se presentati ai comuni prima dell'adozione del Piano e se autorizzati entro 12 mesi dallo stesso termine. E' possibile autorizzare un successivo piano di coltivazione "a chiusura", con interventi di reintegrazione e riqualificazione dei siti estrattivi e/o rimodellamento dei ravaneti, a fianco di una limitata estrazione di lapidei ornamentali, nei termini e con modalità analoghi al punto 3.4, ipotesi B,

della deliberazione della Giunta Regionale n. 3886 del 24 luglio 1995 (così come modificata dalla successiva deliberazione dello stesso organo n. 1401 del 28 ottobre 1996), purché le attività abbiano la loro conclusione non oltre i cinque anni dalla data di approvazione del Piano per il Parco. In seguito saranno possibili soltanto interventi di conservazione, manutenzione, restituzione o rinaturalizzazione;

10. si conferma l'orientamento generale contrario all'abbandono dei detriti derivanti dall'attività di cava lungo i versanti di discarica. I ravaneti in uso ad una cava attiva devono essere serviti da infrastrutture viarie capaci di consentirne la rimozione una volta superati i limiti massimi di stoccaggio provvisorio, da definirsi in sede progettuale. I residui inerti della lavorazione dei fronti possono essere usati per modellamenti funzionali all'attività di cava e per interventi di manutenzione e restituzione. È vietata la rimozione di ravaneti rinaturalizzati;

11. i materiali lapidei storici sono oggetto di specifica tutela e valorizzazione. La loro estrazione nelle aree contigue di cava deve essere contingentata e finalizzata a lavorazioni di qualità in loco. In area parco, i prelievi sono autorizzabili in deroga al divieto di escavazione, se consistenti in interventi puntuali, ambientalmente sostenibili e finalizzati al restauro di monumenti o a produzioni artistiche e artigianali di particolare pregio;

12. l'attività sperimentale di coltivazione in galleria, a profondità considerevoli, lungo passanti stradali, deve aver inizio dal collegamento 'Arni-Arnetola'. L'attivazione di simile bacino estrattivo, una volta confermata la sua fattibilità progettuale e verificata la sua compatibilità ambientale:

- a) è finalizzato principalmente alla ricollocazione di cave in attività, con precedenza a quelle poste in contesti ambientali critici o prossime all'esaurimento;
- b) è rimesso alla variante generale di cui al successivo punto 13, con definizione degli esatti perimetri, acquisiti pure gli elementi conoscitivi della campagna di rilevamento ivi specificata”;

13. una variante generale al Piano riguardante la perimetrazione delle aree estrattive deve essere prefigurata in termini programmatici dalle norme dello stesso strumento, una volta conosciuti i risultati della campagna di rilevamento, attualmente in corso a cura del Servizio Geologico Italiano e della Regione Toscana, e tesa a cartografare le varietà merceologiche dei lapidei apuani, nonché lo stato di fratturazione principale degli ammassi rocciosi;

Elenco di eventuali nuovi indirizzi e direttive:

14. L'ambiente carsico e ipogeo, gli acquiferi e le sorgenti sono oggetto di particolare tutela. Il piano deve individuare le aree a maggiore vulnerabilità e deve individuare misure di mitigazione degli impatti prodotti dalle attività di escavazione.

15. Gli elementi di archeologia industriale, quali manufatti, “tagliate”, lizze e ravaneti storici, costituiscono elementi qualificanti del territorio e dei paesaggi di cava e sono oggetto di tutela e di valorizzazione.

16. La rete sentieristica che attraversa le aree di cava, nonché le aree parco attraversate dalla viabilità di cava, sono oggetto di tutela.

17. Il piano dovrà prevedere aree in cui sia prescritta prioritariamente la coltivazione in galleria, mentre quella a cielo aperto sia ammissibile solo a seguito di comprovata impossibilità di procedere in sotterraneo. La coltivazione in galleria deve essere effettuata in modo da evitare l'intercettazione di cavità naturali e contenere gli impatti sull'ambiente carsico e sugli acquiferi. *(nuovo indirizzo rielaborato sulla base di un preesistente indirizzo regionale)*

18. Il piano dovrà prevedere norme per incentivare, o eventualmente imporre come misura di compensazione nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, interventi di recupero delle aree escavate dimesse e di quelle interessate da ravaneti che presentino condizioni di degrado, nonché interventi di bonifica dei siti dai materiali e dai rifiuti abbandonati.

19. Il piano deve prevedere due diversi tipi di perimetro per le zone contigue di cava. Un perimetro bidimensionale da individuarsi in superficie ed un perimetro tridimensionale da individuarsi in sotterraneo.

20. Il Piano, per ogni area di cava a prelievo contingentato, dovrà prevedere un tetto di materiale da estrarsi annualmente, comprensivo di materiale prodotto e scartato, da stabilirsi in considerazione del tipo di materiale e delle caratteristiche dell'ambiente interessato (*da coordinare con punto 4*).

21. Non è consentito lo scarico del materiale di scarto in corrispondenza di alvei e di compluvi (*da coordinare con punto 10*).

22. L'attività sperimentale di coltivazione in galleria, a profondità considerevoli, lungo passanti stradali, non è oggetto del presente piano e viene rimandata a futuri approfondimenti.

23. Si conferma che il Piano non deve prevedere aree disponibili all'estrazione e alla rilocalizzazione della dolomia (*da coordinare con punto 8*).

Indirizzi e direttive, eventuale testo coordinato:

*Relativamente agli indirizzi del 2000/2002 sono indicati in ~~barrato~~ i testi da rimuovere e in **grassetto** i testi da aggiungere. Eventuali nuovi indirizzi sono quelli inseriti dal n. 14 al n. 20.*

1. è possibile prevedere un limitato numero di nuove zone contigue di cava rispetto all'attuale perimetrazione, purché la superficie complessiva di tutte le aree di Piano destinate alla coltivazione dei lapidei ~~non superi~~ **sia inferiore a** quella attualmente in vigore con la L.R. n. 65/97, escludendo comunque dal computo ~~le zone che vanno ad aggiungersi tramite il successivo punto 6~~ **gli sviluppi in sotterraneo oltre la proiezione geodetica dell'area estrattiva superficiale**. Le nuove aree estrattive debbono essere state oggetto, in un recente passato, di evidenti attività di escavazione, nonché trovarsi sufficientemente servite da infrastrutture viarie e di servizio e porsi in contesti ambientali e paesaggistici di non rilevante valore e significato. Sono inoltre possibili limitate operazioni di ricucitura e razionalizzazione dei perimetri delle aree già oggi destinate alle attività di cava. Infine, è da prevedere la dismissione di alcuni bacini, cave o porzioni di siti, che possano palesare condizioni ambientali e paesaggistiche precarie e contrastanti. Si precisa infine che l'attività estrattiva deve essere rivolta unicamente alla produzione di blocchi di lapidei ornamentali, mettendo in atto norme che escludano forme surrettizie di produzione di inerti e di polveri di carbonato di calcio.

2. ~~si conferma l'indicazione (...) secondo cui i soli "bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e Massa" (ex art. 5, comma 2, della L.R. n. 52/94) vanno individuati come area di tutela di risorse naturali ed essenziali, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. n. 5/95. Si tratta dell'unica variazione d'assetto possibile alla geometria delle aree contigue di Parco, escludendo così qualsiasi altra differenza areale a seconda del contesto disciplinare trattato nelle altre zone di bordo o di pre-Parco.~~

3. le attività estrattive tradizionali delle Alpi Apuane sono quelle che, limitate al campo delle pietre ornamentali, si rivolgono alla coltivazione di litotipi, non necessariamente esclusivi dello stesso territorio, di cui vi sia attuale esercizio o attestazione storica evidente e duratura della loro escavazione. La valorizzazione di alcuni litotipi specificamente indicati all'art. 14, comma 2 della L.R. n. 65/97, ha valore estensivo d'indicazione di nome commerciale, al fine di comprendere nei piani e nei progetti di valorizzazione alcuni materiali esclusivi, altrimenti da escludersi con l'utilizzo della terminologia più restrittiva che richiama omonime formazioni geologiche.

4. il Piano deve contenere norme che stabiliscano un tetto estrattivo annuale totale per le aree contigue – comprensivo di materiale prodotto e scartato – non prevedendo ulteriori autorizzazioni o il rinnovo oltre il limite programmato. Sono poi da prevedere due diversi tipi di zona contigua di cava, senza ulteriori e sostanziali ampliamenti di superficie complessiva rispetto alla situazione attuale. A fianco di una tipologia ordinaria non dissimile dall'odierna, è da prevedere e localizzare un tipo di zona estrattiva speciale, in cui subordinare l'attività all'impiego di tecnologie meno impattanti e all'utilizzo contingentato della risorsa lapidea, da finalizzarsi a lavorazioni di qualità in loco. **Il Piano, per ogni area di cava a prelievo**

contingentato, dovrà prevedere un tetto di materiale da estrarsi annualmente, comprensivo di materiale prodotto e scartato, da stabilirsi in considerazione del tipo di materiale e delle caratteristiche dell'ambiente interessato.

5. il Piano deve prevedere incentivi ~~economici~~ e facilitazioni normative alle imprese estrattive che operino con procedure di certificazione di qualità e/o che sperimentino soluzioni innovative e a più ridotto impatto ambientale nella coltivazione dei lapidei, nell'accesso ai siti e nel trasporto dei materiali estratti.

6. [con l'ampliamento del limite esterno dell'area contigua] si vanno ad interessare nuove aree estrattive non considerate dall'attuale perimetrazione. Di questi nuovi bacini, ricompresi all'interno dell'estensione sopra detta di area contigua, vanno riconosciuti come "zona contigua di cava" unicamente quei siti di margine, non interclusi nel territorio protetto, attualmente in attività o in via di attivazione secondo i dati desunti dal P.R.A.E. e se contemporaneamente caratterizzati da materiali lapidei ornamentali tradizionali.

~~7. per la Pietra del Cardoso va individuata un'area contigua di cava sufficientemente ampia per consentire la rilocalizzazione delle cave attualmente in attività, in siti prossimi all'esaurimento e troppo a ridosso dell'omonimo centro abitato. Ciò per la difficoltà ad individuare i giacimenti disponibili all'escavazione all'interno di aree compatibili soltanto per la presenza della formazione geologica corrispondente. Si tratta dunque di definire un'area contigua con valore di zona di prospezione, in cui individuare con successivi studi di V.I.A. e di ricerca mineraria a basso impatto un subcomparto di più limitata estensione, da rendersi disponibile alla rilocalizzazione complessiva di tutte le cave in dismissione. Le aree estrattive della pietra del Cardoso saranno oggetto di verifiche e aggiornamenti.~~

8. il Piano non deve prevedere aree disponibili all'estrazione e alla rilocalizzazione della dolomia.

9. nei siti dichiarati in dismissione, le cave in regolare attività potranno terminare i piani di coltivazione fino alla loro scadenza temporale, se presentati ai comuni prima dell'adozione del Piano e se autorizzati entro 12 mesi dallo stesso termine. E' possibile autorizzare un successivo piano di coltivazione "a chiusura", con interventi di reintegrazione e riqualificazione dei siti estrattivi e/o rimodellamento dei ravaneti, a fianco di una limitata estrazione di lapidei ornamentali, nei termini e con modalità analoghi al punto 3.4, ipotesi B, della deliberazione della Giunta Regionale n. 3886 del 24 luglio 1995 (così come modificata dalla successiva deliberazione dello stesso organo n. 1401 del 28 ottobre 1996), purché le attività abbiano la loro conclusione non oltre i cinque anni dalla data di approvazione del Piano per il Parco. In seguito saranno possibili soltanto interventi di conservazione, manutenzione, restituzione o rinaturalizzazione.

10. si conferma l'orientamento generale contrario all'abbandono dei detriti derivanti dall'attività di cava lungo i versanti di discarica. I ravaneti in uso ad una cava attiva devono essere serviti da infrastrutture viarie capaci di consentirne la rimozione una volta superati i limiti massimi di stoccaggio provvisorio, da definirsi in sede progettuale. I residui inerti della lavorazione dei fronti possono essere usati per modellamenti funzionali all'attività di cava e per interventi di manutenzione e restituzione. È vietata la rimozione di ravaneti rinaturalizzati. **Non è consentito lo scarico del materiale di scarto in corrispondenza di alvei e di compluvi.**

11. i materiali lapidei storici sono oggetto di specifica tutela e valorizzazione. La loro estrazione nelle aree contigue di cava deve essere contingentata e finalizzata a lavorazioni di qualità in loco. In area parco, i prelievi sono autorizzabili in deroga al divieto di escavazione, se consistenti in interventi puntuali, ambientalmente sostenibili e finalizzati al restauro di monumenti o a produzioni artistiche e artigianali di particolare pregio.

~~12. l'attività sperimentale di coltivazione in galleria, a profondità considerevoli, lungo passanti stradali, deve aver inizio dal collegamento 'Arni Arnetola'. L'attivazione di simile bacino estrattivo, una volta confermata la sua fattibilità progettuale e verificata la sua compatibilità ambientale:~~

- ~~a) è finalizzato principalmente alla ricollocazione di cave in attività, con precedenza a quelle poste in contesti ambientali critici o prossime all'esaurimento;~~
- ~~b) è rimesso alla variante generale di cui al successivo punto 13, con definizione degli esatti perimetri,~~

~~acquisiti pure gli elementi conoscitivi della campagna di rilevamento ivi specificata”.~~

~~13. una variante generale al Piano riguardante la perimetrazione delle aree estrattive deve essere prefigurata in termini programmatici dalle norme dello stesso strumento, una volta conosciuti i risultati della campagna di rilevamento, attualmente in corso a cura del Servizio Geologico Italiano e della Regione Toscana, e tesa a cartografare le varietà merceologiche dei lapidei apuani, nonché lo stato di fratturazione principale degli ammassi rocciosi.~~

14. L'ambiente carsico e ipogeo, gli acquiferi e le sorgenti sono oggetto di particolare tutela. Il piano deve individuare le aree a maggiore vulnerabilità e deve individuare misure di mitigazione degli impatti prodotti dalle attività di escavazione.

15. Gli elementi di archeologia industriale, quali manufatti, “tagliate”, lizze e ravaneti storici, costituiscono elementi qualificanti del territorio e dei paesaggi di cava e sono oggetto di tutela e di valorizzazione.

16. La rete sentieristica che attraversa le aree di cava, nonché le aree parco attraversate dalla viabilità di cava, sono oggetto di tutela.

17. Il piano dovrà prevedere aree in cui sia prescritta prioritariamente la coltivazione in galleria, mentre quella a cielo aperto sia ammissibile solo a seguito di comprovata impossibilità di procedere in sotterraneo. La coltivazione in galleria deve essere effettuata in modo da evitare l'intercettazione di cavità naturali e contenere gli impatti sull'ambiente carsico e sugli acquiferi.

18. Il piano dovrà prevedere norme per incentivare, o eventualmente imporre come misura di compensazione nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, interventi di recupero delle aree escavate dimesse e di quelle interessate da ravaneti che presentino condizioni di degrado, nonché interventi di bonifica dei siti dai materiali e dai rifiuti abbandonati.

19. Il piano deve prevedere due diversi tipi di perimetro per le zone contigue di cava. Un perimetro bidimensionale da individuarsi in superficie ed un perimetro tridimensionale da individuarsi in sotterraneo.

20. L'attività sperimentale di coltivazione in galleria, a profondità considerevoli, lungo passanti stradali, non è oggetto del presente piano e viene rimandata a futuri approfondimenti.

9.0) IL QUADRO CONOSCITIVO

Il “quadro conoscitivo” per la costruzione del piano delle attività estrattive è desumibile in parte da quello utilizzato per la costruzione del Piano per il Parco “generale”, in particolare per tutte quelle analisi e valutazioni già svolte in materia naturalistica ed ambientale.

Si ritiene comunque utile elencare alcune materie che necessitano approfondimenti pur ricordando che aggiornamenti e perfezionamenti del quadro conoscitivo potranno essere effettuati anche in fase di definizione dello schema di piano.

Le tematiche per cui sin da ora si ritiene necessario un approfondimento conoscitivo sono le seguenti:

- L'ambiente carsico e ipogeo, gli acquiferi e le sorgenti. Implementare le conoscenze sullo stato attuale, sugli impatti provocati dalle attività estrattive, e sulle misure di mitigazione adottabili.
- La giacimentologia. Ricognizione dello stato delle conoscenze e acquisizione delle relative informazioni e cartografie.
- I “paesaggi di cava” e gli elementi di archeologia industriale presenti nelle aree estrattive. Ricognizione della loro consistenza e del loro valore, per l'individuazione di forme di tutela.
- Gli habitat in cui persiste la presenza di fauna e flora, seppur all'interno di aree fortemente trasformate dalle attività di cava. Censimento della quantità e qualità di tali habitat finalizzato alla individuazione di forme di tutela.
- I materiali lapidei storici. Approfondimento della conoscenze sui siti di estrazione e sui siti di utilizzazione finale.

- Approfondimento del quadro legislativo per la possibilità di introdurre norme di piano efficaci e finalizzate all'uso di tecnologie a minor impatto ambientale, alla promozione di economie di filiera, alla individuazione di zone a destinazione d'uso estrattiva ipogee svincolate dai limiti imposti dalla proiezione geodetica.

10.0) LA COMUNICAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

Nel percorso di formazione del “*Piano per il Parco - Stralcio Attività estrattive*” e del collegato procedimento di *Valutazione Ambientale Strategica*, relativamente ai temi della comunicazione e della partecipazione, le leggi regionali definiscono per il Parco, *obblighi e facoltà*.

Il percorso di formazione, adozione e approvazione del piano deve essere accompagnato dai momenti di comunicazione stabiliti dal Capo III, articoli 19 e 20 della legge regionale sul governo del territorio n. 1/2005. Tali norme individuano le funzioni del garante della comunicazione, da nominarsi in fase di formazione dell'atto di pianificazione territoriale. Il garante svolge le seguenti funzioni:

- Il garante della comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.
- In sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il garante provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.
- I comuni, le province e la Regione (*e nel caso specifico il Parco*) assicurano al garante della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse, ai fini dell'esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione.

Relativamente al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, la relativa legge regionale garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico, nelle forme e con le modalità di cui al capo III (articoli 25 e 28), assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano sull'ambiente. Questi momenti di informazione e partecipazione sono attuati a cura delle autorità competenti e procedenti in materia di VAS.

Per quanto riguarda infine i momenti di partecipazione previsti dalla legge regionale 69/2007, *Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*, attualmente in corso di revisione, il cui svolgimento è possibile ma non obbligatorio, il Consiglio direttivo del Parco valuterà e deciderà, anche attraverso successivi atti, la loro eventuale attivazione.

Ulteriore forma di partecipazione può essere attivata ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, secondo cui la Comunità del Parco può, di volta in volta, stabilire forme particolari di consultazione facoltativa, come assemblee di cittadini, audizione di singoli o associati, interlocuzione attraverso questionari ed uso di indagini demoscopiche.

11.0) INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI

11.1) Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Parco individua, all'interno del proprio organico e tramite apposita deliberazione di Consiglio direttivo, il Responsabile del procedimento tenendo conto delle competenze e delle funzioni già individuate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 7, del 28 febbraio 2011, che individua nella U.O.C. “Pianificazione territoriale, il soggetto che ha la responsabilità principale della gestione del “Piano per il Parco” e dei suoi piani particolareggiati.

Ai sensi dell'art. 16, legge regionale 1/2005, il Responsabile del procedimento svolge in sintesi le seguenti funzioni:

- accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e

regolamentari vigenti.

- verifica che lo strumento della pianificazione territoriale si formi in piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 9 , tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti di cui all'articolo 7 e, qualora riscontri tale coerenza, la certifica.
- prima dell'adozione dell'atto, il responsabile del procedimento assicura l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, interessati. In particolare, provvede ad allegare agli atti da adottare un'apposita relazione sull'attività svolta, unitamente al rapporto del garante della comunicazione.
- qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità rispetto ad altri strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9, ovvero ad ulteriori atti di governo del territorio di cui all'articolo 10, il responsabile del procedimento provvede a darne tempestiva informazione agli organi dell'amministrazione competenti all'approvazione.
- assicura, a chiunque voglia prenderne visione, l'accesso e la disponibilità degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9, nonché degli atti di cui all'articolo 10 e della relazione redatta ai sensi del comma 3 del presente articolo.

11.2) Il Garante della comunicazione

Il Parco individua, all'interno del proprio organico e tramite apposita deliberazione di Consiglio direttivo, il Garante della comunicazione con le funzioni attribuite a tale figura dagli articoli 19 e 20 della legge regionale sul governo del territorio n. 1/2005. Il Parco assicurerà al Garante della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse, ai fini dell'esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione.

11.3) L'Ufficio di piano

Il Piano per il Parco, stralcio "Attività estrattive" sarà predisposto principalmente da figure interne all'Ente, sia perché si tratta in sostanza di una revisione di un documento (Allegato "Attività estrattive" del 2002) già costruito all'interno del Parco, sia per contenere le spese necessarie alla sua predisposizione.

L'Ufficio di Piano potrà essere formato attingendo sia alla professionalità del direttore, che ha sovrinteso la redazione dell'allegato Attività estrattive del 2002, sia alle professionalità dei componenti delle Commissioni tecniche del Parco (Commissione tecnica dei Nulla osta e Commissione per la Valutazione di incidenza) che da anni svolgono attività di valutazione delle attività estrattive all'interno del Parco. L'Ufficio di Piano potrà inoltre essere integrato da quelle figure professionali, presenti all'interno dell'organico dell'ente, che hanno già partecipato alla stesura del "Piano per il Parco" e del suo "Allegato Attività estrattive".

Per "coprire" tutte le diverse componenti ambientali sottoposte a trasformazione ed in particolare per analizzare e valutare le componenti dell'aria e dell'acqua, la cui tutela, nel corso degli ultimi anni, è ritenuta particolarmente importante, dovranno essere individuati specialisti esterni al Parco: chimici o biologi, che attualmente all'interno delle commissioni sono rappresentati da dipendenti dell'ARPAT.

Per valutare la rilevanza dei materiali lapidei storici, anche dal punto di vista del loro utilizzo in opere d'arte e d'architettura, si ritiene opportuno coinvolgere specialisti in storia dell'arte.

Per verificare la legittimità dell'architettura normativa introdotta dal piano e per valutarne l'impatto sul territorio e l'effettiva efficacia, si ritiene opportuno coinvolgere specialisti del diritto territoriale ed ambientale.

Per svolgere parte delle attività di rilevamento sul territorio nonché per effettuare le indispensabili attività di predisposizione e confezionamento "materiale" del piano, considerato che gli specialisti del Parco sono impegnati nelle normali attività d'ufficio, si ritiene necessario individuare esperti tecnici con cui attivare collaborazioni a progetto, stage, borse di studio e simili.

In sintesi si propongono le seguenti figure professionali utili alla formazione dell'Ufficio di piano, da individuarsi definitivamente tramite apposita deliberazione di Consiglio direttivo:

- n. 1 Coordinatore dell'ufficio di piano, da individuarsi anche tra le figure di cui sotto;
- n. 2 Specialisti in analisi e valutazioni territoriali e paesaggistiche;
- n. 2 Specialisti in analisi e valutazioni geologiche;
- n. 1 Specialista in analisi e valutazioni floristico vegetazionali;
- n. 1 Specialista in analisi e valutazioni faunistiche ed ecosistemiche;
- n. 1 Specialista in analisi e valutazioni di uso del suolo ed attività agro silvo pastorali;
- n. 1 Specialista in analisi e valutazioni delle condizioni dell'aria e dell'acqua;
- n. 1 Specialista in analisi e valutazioni socio economiche;
- n. 1 Specialista in diritto territoriale e ambientale;
- n. 1 Specialista in storia dell'arte;
- n. 2 Esperti di programmi GIS;
- n. 2 Esperti in attività di rilievo delle emergenze naturalistiche ed antropiche;

11.4) L'Autorità competente in materia di V.A.S.

Il Parco, tramite apposita deliberazione di Consiglio direttivo, individua all'interno del proprio organico, i soggetti e/o gli uffici cui attribuire la funzione di Autorità competente in materia di V.A.S.

L'art. 12 della L.R. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che l'Autorità competente in materia di VAS deve possedere i seguenti requisiti:

- separazione rispetto all'autorità precedente;
- adeguato grado di autonomia;
- competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

L'art. 13 della L.R. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che l'Autorità competente in materia di VAS svolge in sintesi, le seguenti funzioni:

- assicura il dialogo con l'autorità precedente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso;
- collabora con l'autorità precedente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

11.5) L'Autorità precedente in materia di V.A.S.

Il Parco, tramite apposita deliberazione di Consiglio direttivo, individua all'interno del proprio organico, i soggetti e/o gli uffici cui attribuire la funzione di Autorità precedente in materia di V.A.S.

L'art. 15 della L.R. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che l'Autorità precedente in materia di VAS provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma e svolge in sintesi, le seguenti funzioni:

- predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all'avvio del procedimento di cui alla l.r. 1/2005 e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;
- predispone il documento preliminare di cui all'articolo 23;
- collabora con l'autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale;
- redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni; e provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, informandone la stessa autorità competente;
- L'autorità precedente provvede all'approvazione del piano o programma.

11.6) Redazione del "Rapporto ambientale" e dello "Studio di incidenza"

Il Parco, tramite apposita deliberazione di Consiglio direttivo, stabilisce le modalità per acquisire il “Rapporto ambientale” e lo “Studio di incidenza”, attraverso l’individuazione di professionalità interne o esterne all’ente.

Il “Rapporto ambientale” contiene le informazioni di cui all’Allegato 2 alla L.R. 10/2010, ed in particolare:

- individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;
- individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all’articolo 23 della legge 10/2010;
- concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
- indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;
- dà atto della consultazioni di cui all’articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti;

Lo “Studio di incidenza”. L’art. 15 della L.R. 56/2000 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei Siti di Importanza Regionale, contengono un apposito Studio finalizzato alla Valutazione d’incidenza dell’atto di pianificazione.

Il “Rapporto ambientale” e lo “Studio di incidenza” di cui sopra, devono essere predisposti da appositi specialisti afferenti alle discipline urbanistiche, territoriali e delle scienze naturalistiche ed ambientali. L’organico del Parco presenta specialisti di tale tipo che oltre ad essere impegnati nelle normali attività d’ufficio, saranno impegnati nella redazione del Piano per il Parco Stralcio delle Attività estrattive, pertanto, salvo comunque verificarne la disponibilità, sarà opportuno prevedere di affidare all’esterno l’elaborazione di tali importanti elaborati.

11.7) Le risorse finanziarie

Il Bilancio del 2013, nella sua attuale formulazione, non presenta specifiche risorse finanziarie per fare fronte alle spese di predisposizione del piano e d’altra parte l’ammontare delle necessità finanziarie, non è al momento precisamente quantificabile in quanto dipende dal numero e dalla qualità delle collaborazioni esterne che si riterrà di dover attivare.

Sarà cura dei soggetti coinvolti nella formazione del Piano e competenti della materia contabile, nel corso della predisposizione dello schema di piano, indicare l’ammontare delle spese da affrontare e le risorse finanziarie da reperire, imputandone una porzione eventualmente al bilancio 2013, tramite la relativa variazione e la parte rimanente al Bilancio del 2014, da adottare ed approvare nei tempi debiti.

Tra le varie voci di spesa necessarie alla redazione del Piano per il Parco Stralcio delle Attività estrattive, si segnala l’opportunità di individuare una voce specifica per l’aggiornamento dei dipendenti del parco sull’uso delle recenti programmi GIS, ormai indispensabili per la costruzione di un piano territoriale e paesaggistico.

Massa, 12 luglio 2013

Il Coordinatore della U.O.C. Pianificazione territoriale
dott. arch. Raffaello Puccini



12.0) LE FASI DI FORMAZIONE, ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO

